

N. R.G. 197/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Monica Attanasio Presidente

dott. Luigi Pagliuca Giudice

dott. Cristiana Bottazzi Giudice rel.

nel procedimento n. 197-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Claudia Fenzi (C.F. FNZCLD57L56L781I)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Claudia Fenzi per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Grezzana (VR), Viale Europa n. 9;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei

pagina 1 di 8



provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Gian Marco Ballarini, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (dal 2021 la sig. Fenzi è pensionata, mentre la ditta individuale alla stessa riferibile, Bluepoint di Fenzi Claudia, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.9.2015), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC, la ricorrente è gravata da debiti – sia personali sia derivanti dalla sua pregressa attività imprenditoriale – nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, di enti locali, banche e fornitori, per un'esposizione debitoria pari a complessivi € 515.218,41, a fronte di un patrimonio che comprende: (i) la comproprietà (in regime di comunione legale con il marito) dell'immobile sito in Verona, Fraz. Santa Maria in Stelle, Via della Collina n. 4, nonché la proprietà di alcune quote pari a 1/9 ed a 84/648 di alcuni terreni e fabbricati siti nella medesima località, compendio immobiliare il cui valore per l'intero è stimato in € 87.000,00 e, per la quota riferibile alla debitrice, in € 12.719,26; (ii) la titolarità della partecipazione societaria pari al 68% del capitale sociale di Piccole Coccole S.r.l., del valore nominale di € 6.800,00, ma verosimilmente di nullo valore di mercato; (iii) il reddito derivante dalla propria pensione, pari ad una media di € 1.140,00 mensili circa, che la ricorrente deve destinare in larga misura al mantenimento del nucleo familiare, costituito dalla stessa e dal marito, sig. Maurizio Refatto, il quale percepisce una pensione lorda annua di € 25.400,00. È perciò del tutto evidente che la ricorrente con le sue sole sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata, versando in condizione di sovraindebitamento;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che le spese di mantenimento del nucleo familiare possono essere quantificate nell'importo di € 1.530,00, come da ultimo esposto dalla ricorrente e reputato congruo dal Gestore, sicché, tenuto conto dell'apporto concorrente del marito, che può determinarsi in € 770,00 mensili per dodici mensilità la quota di reddito della ricorrente necessaria per far fronte al mantenimento del proprio nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione, recependo così l'indicazione dalla stessa fornita in ricorso. (pag. 13). Resta inteso che viene acquisita dalla procedura per essere destinata alla soddisfazione dei creditori ogni somma eccedente quanto sopra indicato. L'ammontare della quota di reddito esclusa dalla liquidazione, così come sopra determinata, potrà essere modificata nel corso della procedura, a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare ad INPS di stornare mensilmente dalle retribuzioni/pensioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato a INPS (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati).

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quiquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare*



delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura" (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.2022) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito, con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.2025) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni



per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile. Nella fattispecie, in particolare, il Liquidatore dovrà approfondire, sotto un primo aspetto, la tempistica, gli importi e l'impiego dei finanziamenti ottenuti dalla debitrice a partire dal 2006 nonché la composizione e il progressivo incremento del debito erariale, mentre, con riferimento alla rinuncia all'eredità della madre effettuata dalla debitrice nel 2016, dovrà fornire indicazioni circa il presumibile valore e la composizione della quota ereditaria oggetto di rinuncia;

osservato che si impone la nomina quale liquidatore di un soggetto diverso dal gestore nominato dall'OCC, atteso che quest'ultimo ha comunicato la propria indisponibilità a rivestire il predetto incarico;

ritenuto opportuno precisare che trovano immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal *correttivo ter*, e pertanto:

- 1) il nuovo testo dell'art. 275, co. 3 CCII, che fa espresso riferimento solo al caso in cui sia chiamato al compito di liquidatore lo stesso professionista nominato gestore della crisi, si ritiene applicabile per identità di *ratio* anche all'ipotesi in cui (come nella fattispecie) il liquidatore sia nominato in un soggetto diverso dall'OCC, con la conseguenza che il compenso è unico per l'attività svolta da entrambi gli organi (OCC e Liquidatore) e dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- 2) per la formazione dello stato passivo troverà applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- 3) la disciplina relativa all'accertamento e soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275-bis CCII;
- 4) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo troveranno applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Claudia Fenzi (C.F. FNZCLD57L56L781I), nata a Verona il 16.7.1956 e residente in Grezzana (VR), Via Europa n. 9;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore la Dott.ssa Edda Sebastiano;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di Claudia Fenzi sino alla concorrenza dell'importo di € 770,00,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (e dunque anche, per intero, la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che INPS provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo stabilito al punto precedente (per 12 mesi), nonché dell'intera tredicesima mensilità e di ogni ulteriore emolumento, e ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'ente;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e provveda alla sua trascrizione presso i Registri Immobiliari. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. *correttivo ter*);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso e di quello dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato da quest'ultimo con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore alleggerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8.11.2024.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasi

Copia conforme analogica estratta dal fascicolo telematico
Iscritto al nr. 71/2024 Liquidazione Controllata CCI
Verona, 20/11/2024



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armonico)

